

**Art. 10**  
**(Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della l.r. 7/2017)**

1. Alla legge regionale 13 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e dei seminterrati esistenti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 4, è aggiunto il seguente periodo:

*“Qualora i locali presentino altezze interne irregolari, si considera l'altezza media, calcolata dividendo il volume della parte di vano seminterrato la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.”;*

b) all'articolo 2, comma 4, è aggiunto il seguente periodo:

*“Per gli interventi di recupero fino a 100 mq, anche nei casi di cambio di destinazione d'uso, sono esclusi il reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale/monetizzazione.”;*

c) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*“3. Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di autonome unità ad uso abitativo, i comuni trasmettono alle Agenzie di tutela della salute (ATS) territorialmente competenti copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che deve essere corredata da attestazione sul rispetto dei limiti di esposizione al gas radon stabiliti dal regolamento edilizio comunale o, in difetto, dalle linee guida di cui al decreto del direttore generale sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor) e successive eventuali modifiche e integrazioni”.*

d) dopo il comma 3 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

*“3 bis. Le pareti interrato dovranno essere protette mediante intercapedini aerate o con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia.*

*3 ter. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo vespaio aerato su tutta la superficie dei locali o altra soluzione tecnica della stessa efficacia.*

*3 quater. Per il recupero ad uso abitativo inteso come estensione di un'unità residenziale esistente e solo per locali accessori o di servizio è sempre ammesso il ricorso ad*

*aeroilluminazione totalmente artificiale purché la parte recuperata non superi il 50% della superficie utile complessiva dell'unità.*

*3 quinquies. Per il recupero ad uso abitativo inteso come creazione di unità autonome, il raggiungimento degli indici di aeroilluminazione con impianti tecnologici non potrà superare il 50% rispetto a quanto previsto dai regolamenti locali.*

*3 sexies. Per il recupero ad uso abitativo, per il calcolo dei rapporti aeroilluminanti la distanza tra le luci del locale e il fabbricato prospiciente dovrà essere di almeno metri 2,5.”.*

- e) al comma 1 dell'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le parole: “Entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “*Entro il 31 ottobre 2017*”.
  - b) le parole “e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge” sono sostituite dalle seguenti: “*entro il 31 ottobre 2017*”.